



20955/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO

- Presidente -

ANTONIO

Dott.

- Consigliere -

FRANCESCO ESPOSITO

Dott. COSMO CROLLA

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

Dott. RITA RUSSO

- Consigliere -

Oggetto

IPOTECA

Ud. 10/07/2020 - CC

R.G.N. 12616/2019

Cia. 20955
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12616-2019 proposto da:

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende;

- ricorrente -

contro

DA

;

- intimata -

5. Avverso la sentenza della CTR l'Agencia delle Entrate – Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l'Agencia delle Entrate – Riscossioni denuncia la violazione dell'art. 2946 cc e degli artt. 20 e 24 dell'art. 472/1997 in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc per avere la CTR erroneamente applicato alle sanzioni applicate contestualmente ai tributi il termine di prescrizione quinquennale.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 cc e 2948 nr. 4 cc, in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc, in particolare si argomenta che l'impugnata sentenza ha erroneamente applicato agli interessi da ritardato pagamento il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello ordinario decennale previsto per i tributi erariali cui accedono

2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 L'art 20 3° comma d.lvo 472/1997 stabilisce che <<il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni>>. A sua volta l'art 2948 1° comma nr. 4 cc afferma che <<si prescrivono in cinque anni:...gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>.

2.2. Questa Corte ha, sul punto, avuto modo di puntualizzare che << il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il

termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario >> (cfr. Cass 12715/ 2016 e 12715/2009).

2.3 E' stato altresì precisato in materia di interessi che << gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ >> (Cass. 30901/2019,14049/2006).

2.4 La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi; si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati.

Il ricorso va quindi rigettato

4. In mancanza di costituzione nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2020

il Presidente

Antonio Greco

Antonio Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 OTT. 2020



Il Funzionario Giudiziale Ric. 2019/14049/2006 z. MT - ud. 10-07-2020

Cass. Di Prima